

ATTO N. DD 4332

DEL 24/08/2022

Rep. di struttura DD-TA1 N. 179

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Società: TRASKO SRL
Sede legale: Viale Guglielmo Marconi, 89/91 - TORINO
Sede operativa: Strada Sangano, 30 - TRANA
Partita Iva :05205710014 Posizione 005252

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

la Società è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.) adottata con D.D. n. 167-26262 del 27/08/2015 e s.m.i. dalla Città Metropolitana di Torino, rilasciata dal Suap di Pinerolo in data 09/09/2015 in scadenza 08/09/2030;

con il suddetto provvedimento oltre alla comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/06, veniva ricompreso anche il titolo autorizzativo alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

in data 09/07/2021 prot. CmTo n. 73839 la Società presentava comunicazione di aggiornamento dell'AUA, limitatamente al comparto *gestione rifiuti*, richiedendo

- *utilizzo per lo stoccaggio dei rifiuti solo il piazzale a cielo libero già autorizzato;*
- *rinuncia al punto 5.19 del DM 05/02/98 (apparecchiature fuori uso post-consumo), in quanto non sono più disponibili aree coperte;*
- *riduzione della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti;*
- *rimozione del trituratore per i rottami ferrosi che era presente nel piazzale a cielo libero (erroneamente ancora segnato nella legenda della planimetria);*
- *rimozione del mulino in disuso, ancora presente all'interno del capannone industriale;*
- *l'effettuazione dell'attività di recupero R4 sui rottami ferrosi e di alluminio esclusivamente tramite il taglio con il cannello;*
- *modifica al lay out dell'impianto;*

con nota del 29/07/2021 prot. CMTTo n. 80606, veniva formalizzato che la modifica costituiva variante non sostanziale e conseguentemente si sarebbe proceduto all'aggiornamento del provvedimento autorizzativo;

in data 29/07/2021 prot. CMTTo n. 80697 veniva richiesto parere alla Direzione Risorse Idriche della Città

Metropolitana relativamente alla modifica del lay out con riferimento al Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque meteoriche (per brevità di seguito PPG) già approvato con atto n.158-6366 del 10/02/2009;

in data 11/08/2021 prot. CMTo n. 84442 la Direzione Risorse Idriche della Città Metropolitana richiedeva alla Società di presentare istanza di modifica sostanziale al suddetto PPG;

in data 16/08/2021, con nota prot. n. 85608 venivano richiesti chiarimenti circa la posizione rispetto alla certificazione di prevenzione incendi e **sospendendo i tempi del procedimento** anche in ragione delle precisazioni richieste dalla succitata direzione;

in data 15/09/2021, prot. CMTo n. 96137 perveniva nota in cui si riduceva lo stoccaggio istantaneo della tipologia di rifiuto di cui al p.to 9.1 (legno) del DM 5/2/98 e smi da 10 t a 3 t;

in data 07/07/2022 prot. CMTo n. 90900 la Direzione Risorse Idriche della Città Metropolitana procedeva all'archiviazione dell'istanza di modifica al PPG n. 158-6366 del 10/02/2009, in quanto, a seguito di intervenute modifiche al recapito delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura era stato approvato un nuovo PPG in data 16/06/2022 prot. n. 40368 dalla SMAT spa nelle more della realizzazione delle opere previste nell'ambito del PPG rilasciato dalla SMAT spa. Prendeva altresì atto della dichiarazione della Società che lo stoccaggio attuale non modifica le superfici scolanti autorizzate con DD n. 167-26262 del 27/08/2015.

Considerato che:

la modifica proposta è stata presentata e valutata come *non sostanziale*;

l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, dispone che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

l'Ente scrivente ha ritenuto di procedere comunque ad aggiornare l'atto, recependo le modifiche e i rilievi di cui all'istanza suddetta.

Ritenuto:

di far comunque salva la scadenza del suddetto provvedimento (08/09/2030).

Rilevato che:

il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche; ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di

conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943 - 50288/2013 del 17/12/2013 "Competenze in materia di autorizzazione unica ambientale dell'area risorse idriche e qualità dell'aria e dell'area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale. approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze".;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

- di procedere ad aggiornare ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 167-26262 del 27/08/2015 e s.m.i. rilasciata alla società TRASKO SRL per lo stabilimento sito in Strada Sangano, 30 - TRANA, per l'esercizio dell'attività di recupero, secondo le modifiche formalizzate con la comunicazione pervenuta in data 09/07/2021;
- di prendere atto della modifica citata in premessa, procedendo, per comodità di lettura, ad annullare e sostituire l'allegato A - gestione rifiuti (in neretto le variazioni) e relativa planimetria;
- di far salvo, per quanto non in contrasto con il presente atto, quanto prescritto con l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con D.D. n. 167-26262 del 27/08/2015 comprensivo della durata della stessa, così come fissata dal citato atto.

DISPONE

cche il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, alla Società e per conoscenza anche al Suap di Pinerolo (Rif. pratica SUAP 649/2021 - prot. 2021/37234 del 08/07/2021).

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio

di sessanta giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

SA/PC

Torino, 24/08/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AllegatoA_TRASKO.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06, per cui gli è stato attribuito il n. 25/2015. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.

L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Quantità massima mov.le (t/a)	Quantità massima stocc. (t)
150101 - 150105 - 150106 200101	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	200	5
100210 - 100299 - 120101 120102 - 120199 - 150104 160117 - 170405 - 190102 190118 - 191202 - 200140	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4 (*)	6000 6000	200
100899 - 110501 - 110599 120103 - 120104 - 120199 150104 - 170401 - 170402 170403 - 170404 - 170406 170407 - 191002 - 191203 200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4 (**)	1000 700	200
160118-160122-160216- 170401-170411	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	200	20
020104 - 150102 - 170203- 191204 - 200139	6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	200	5
030101-030105-030199- 150103-170201-191207- 200138-200301	9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	200	2

Tipologia 3.1 - R4 (*) produzione di EOW secondo il disposto del Regolamento UE n. 333/2011;

Tipologia 3.2 - R4 (**) ad esclusione dei rifiuti di rame, in assenza di certificazione ex regolamento(UE) n. 715/2013/Ue della Commissione Europea del 25/06/2013, per i restanti rottami non ferrosi il riferimento è costituito dal D.M. 5/02/98 fatti salvi i rottami di alluminio per cui vige il disposto del Regolamento UE 333/2001.

L'attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., fermo restando gli adempimenti in ordine alla prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011, secondo le disposizioni di seguito richiamate:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
- la classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 4^a;
- è fatto divieto il ritiro di rifiuti di origine domestica conferiti da privati, come da informativa già trasmessa a codesta Società;
- l'esercizio dell'attività di recupero R4 per i rottami di ferro, acciaio e alluminio è ammissibile solo se in possesso della Certificazione ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011 in corso di validità;
- per i rottami di ferro, acciaio, alluminio soddisfatte tue le condizioni fissate dal citato Regolamento, la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* si considera all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore;
- limitatamente ai rifiuti non ferrosi, esclusi quelli di rame ed alluminio, per l'esercizio delle suddette operazioni di recupero il riferimento è ancora il D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
- non è ammissibile la produzione di EOW dai rottami di rame in assenza della Certificazione ex Regolamento UE n. 715/2013;
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente; trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'amministrazione metropolitana dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.

